REGOLAMENTO (CEE) N. 1457/89 DELLA COMMISSIONE

del 26 maggio 1989

recante rettifica del regolamento (CEE) n. 671/89 che fissa, per la campagna di commercializzazione 1988/1989, la produzione stimata di olio d'oliva e l'importo dell'aiuto unitario alla produzione che può essere anticipato

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi [1], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1225/89 [2],

visto il regolamento (CEE) n. 2261/84 del Consiglio, del 17 luglio 1984, che stabilisce le norme generali relative all'aiuto alla produzione e alle organizzazioni di produttori di olio d'oliva [3], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1226/89 [4], in particolare l'articolo 17 bis, paragrafo 1,

considerando che il regolamento (CEE) n. 671/89 della Commissione [5], ha fissato la produzione stimata di olio d'oliva per la campagna di commercializzazione 1988/1989 ; che la cifra citata all'articolo 1, primo trattino si è rivelata errata ; che occorre quindi correggerla, sostituendo con la cifra esatta proposta nell'ambito del comitato di gestione ; che il suddetto regolamento deve essere pertanto rettificato,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

All'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 671/89, il testo del primo trattino è sostituito dal testo seguente :

« — la produzione stimata è pari a 1 120 000 t, ».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 maggio 1989.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

---

[1] GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.
[2] GU n. L 128 dell'11. 5. 1989, pag. 15.
[3] GU n. L 208 del 3. 8. 1984, pag. 3.
[4] GU n. L 128 dell'11. 5. 1989, pag. 17.
[5] GU n. L 73 del 17. 3. 1989, pag. 8.